

MISURE CAUTELARI PERSONALI - RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO
Cass. pen. Sez. VI, (ud. 15-10-2008) 09-01-2009, n. 495

MISURE CAUTELARI PERSONALI

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

[Fatto - Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) A.C.F., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 04/02/2008 TRIB. LIBERTA' di CATANIA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MILO NICOLA;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Patanè S., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

[Svolgimento del processo - Motivi della decisione](#)

Il Tribunale di Catania, con ordinanza 4/2/2008, decidendo in sede di riesame ex [art. 309 c.p.p.](#),

confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 10 gennaio precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di A.C.F. in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p., [L. n. 203 del 1991](#), art. 7, per avere fatto parte del sodalizio di tipo mafioso capeggiato da B.P. e avere concorso nel riciclaggio di denaro proveniente dall'attività illecita di tale sodalizio. Il Giudice del riesame, dopo avere precisato che l'esistenza e l'operatività del clan "Brunetto", propaggine di "Cosa Nostra" facente capo a S.N., erano state accertate con sentenza definitiva di condanna 26/5/2003 emessa nei confronti di B.P., riteneva che le indagini espletate avevano evidenziato un grave quadro indiziario in ordine alla permanente operatività dell'organizzazione criminale, pur dopo l'arresto del suo capo, che aveva continuato dal carcere a impartire direttive ai vari sodali, nonchè in ordine all'inserimento in detta organizzazione dell' A.C., che aveva attivamente contribuito al riciclaggio di denaro "sporco". Tanto era emerso dagli esiti, di significato assolutamente univoco, delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle testimonianze acquisite, dalla documentazione epistolare proveniente dal B., dalla documentazione bancaria circa le particolari operazioni effettuate dall'indagato e i rapporti di natura economica dal medesimo intrattenuti con i sodali M.C. (moglie del B.), A., P., T. e altri, dall'inserimento del nome dell'indagato nell'agenda "(OMISSIS)" sequestrata alla M., dalla circostanza che il pagamento di varie forniture di benzina al distributore "(OMISSIS)", gestito dall'indagato, era stato effettuato da appartenenti al clan. Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice a quo richiamava la presunzione di cui [all'art. 275 c.p.p.](#), comma 3 e non mancava di sottolineare che la caratura criminale dell'indagato era comunque indice concreto della propensione di costui a persistere nella illegalità.

Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, L' A.C., deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati ipotizzati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Il ricorso non è fondato.

Ed invero, il sindacato di legittimità in tema di provvedimenti cautelari deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel senso che deve sussistere la coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che devono essere rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna possibilità di rivalutare, in questa sede, le emergenze delle indagini, essendo limitati i vizi denunciabili in sede di legittimità, quanto alla motivazione, alla mancanza di questa o alla contraddittorietà o alla illogicità risultante dal testo ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame.

Ciò posto, rileva la Corte che l'ordinanza impugnata, in stretta aderenza alle risultanze procedurali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, che non è posta in crisi dalle doglianze articolate in ricorso, muovendosi queste nella prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze fattuali emerse e non evidenziando passaggi motivazionali del provvedimento gravato carenti o manifestamente illogici.

L'inserimento dell'indagato nella consorterìa di stampo mafioso trova sintomatico riscontro, oltre che nel tenore di alcuni dialoghi intercettati, nel suo chiaro e attivo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro "sporco", attività questa funzionale agli scopi dell'associazione e sostanzialmente documentata dalle "particolari" operazioni bancarie poste in essere dall' A.C., indicative dei rapporti da costui intrattenuti con altri appartenenti al sodalizio ed evidentemente finalizzate a favorire l'organizzazione.

A quest'ultimo riguardo, deve sottolinearsi che, in tema di riciclaggio, stante la fungibilità del denaro, non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco" realizzi automaticamente la

sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato; altrettanto dicasi per il cambio o la monetizzazione di assegni di provenienza illecita, considerato che quanto ricevuto in sostituzione di detti titoli è privo, almeno in apparenza, dei connotati di illiceità.

Va aggiunto che, con riguardo ai delitti presupposti, non è necessario che questi siano specificamente individuati e accertati, essendo sufficiente che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabili.

E non v'è dubbio che le operazioni bancarie poste in essere dall'indagato e, in genere, dalle varie persone coinvolte in tale attività hanno interessato una movimentazione di capitali per milioni di euro e appaiono del tutto ingiustificate rispetto alla posizione reddituale dei predetti soggetti. E', pertanto, logica e corretta la conclusione alla quale perviene l'ordinanza impugnata, secondo cui le dette operazioni bancarie erano funzionali a "ripulire" il denaro provento delle attività illecite dell'organizzazione mafiosa (c.d. reati-fine).

Correttamente la pronuncia di riesame ha richiamato, quanto alle esigenze cautelari, la presunzione di cui [all'art. 275 c.p.p.](#), comma 3, non superata da elementi positivi di segno contrario, ai quali nessun riferimento v'è in ricorso.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui [all'art. 94 disp. att. c.p.p.](#), comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui [all'art. 94 disp. att. c.p.p.](#), comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2009